

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Attuazione D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021 - Accordo temporaneo tra Asur Marche AV1 e la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l. per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere – Anno 2021.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -


- VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021 con cui sono stati definiti i tetti di spesa per l'anno 2021 per le strutture sanitarie extra-ospedaliere "Santo Stefano Villa Fastiggi" di Pesaro, "Residenza Anni Azzurri Valdaso" di Campofilone, "Centro Venerabile Marcucci" di Ascoli Piceno",
3. di approvare lo schema di Accordo contrattuale temporaneo tra Asur Marche Area Vasta 1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021;
4. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al punto 3);
5. di definire il tetto economico insuperabile di spesa, per l'anno 2021, per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere pari a € 5.523.795,00, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1596 del 22/12/2021;

6. di stabilire che, qualora il fatturato presentato dalla struttura privata dovesse superare quanto previsto dalla DGR n. 1596 del 22.12.2021, al lordo delle compensazioni richiamate dallo stesso provvedimento regionale, la corrispondente attività eventualmente erogata dalla struttura privata non potrà essere in alcun modo remunerata dall'Asur Marche né dall'Asur Area Vasta n. 1 e non ne potrà essere in alcun modo preteso, vantato o richiesto il pagamento a nessun titolo da "Santo Stefano Villa Fastiggi" della Kos Care s.r.l., né da Kos Care S.r.l.;
7. di dare atto che la spesa sarà imputata al conto economico 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 del bilancio d'esercizio 2021 e che la stessa trova copertura nell'ambito del budget complessivo assegnato all'Asur Marche -Area Vasta n. 1 in esecuzione della Determina del DG ASUR n. 665 del 23.12.2021 sia mediante lo strumento delle "compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate" con DGR n. 1668 del 30.12.2019 all'AV1, sia tramite il finanziamento disposto con la stessa Deliberazione n. 1596 del 22.12.2021 della Giunta Regionale;
8. di stabilire che il Direttore del Distretto di Pesaro è responsabile dell'esecuzione dell'accordo contrattuale per la parte tecnico sanitaria e per l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni;
9. dare atto infine che lo schema di accordo allegato sarà integrato, modificato o se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur in merito;
10. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche - Servizio Sanità;
11. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza,
 - a. al Direttore di Area Vasta n. 1;
 - b. ai Direttori dei Distretti Sanitari dell'AV1;
 - c. al Dirigente della U.O.C. Gestione Amministrativa Pers. Conv. e Strutture Accreditate dell'AV1;
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96;
13. di dare atto che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Cigliucchi)



Il Direttore Generale
(Dott.ssa Nadia Corti)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Remo Appignanesi)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate)

Normativa di riferimento:

- Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 05.03.2020 n. 13;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25.02.2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27.02.2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 03.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 09.03.2020 “Emergenza rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca Decreto del Presidente n. 68 del 04.03.2020 e Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Decreto Legge 09.03.2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 09.03.2020 “Piano Regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 10.03.2020 “Ordinanza n. 4 del 10.03.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”: ulteriori disposizioni”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DGR n 272 del 09.03.2020. “Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DGR n 320 del 12/03/2020. “Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03.2020”;
- DGR n. 346 del 16/03/2020: “Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19”;

- D.L. n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- DGR Marche n. 359 del 17.03.2020 “Accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19- Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020”
- DGR Marche n. 360 del 18.03.2020 “DGR 270/2020 – Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata da corona-virus (COVID 19) – Ulteriore assegnazione – Piano pandemico”
- DGRM. n. 387 del 27/3/2020 “Accordo temporaneo con Aris e AIOP a causa dell’emergenza COVID-19 - l’Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 417 del 16/04/2020 “Attuazione D.G.R.M. n. 387 del 27/03/2020 – Accordo temporaneo tra Asur Marche – AVI e la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi – Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l. per prestazioni di ricovero pazienti COVID – 19 positivi”.
- D.G.R.M. n. 704 del 15/06/2020 “Accordo con Aris Marche , relativamente alle strutture denominate “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro e “Residenza Valdaso” di Campofilone, integrativo della D.G.R. n. 387 del 27/03/2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30/12/2019”.
- Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 836 del 27/07/2020 “Attuazione D.G.R.M. n. 704 del 15/06/2020 – Accordo temporaneo tra Asur Marche – AVI e la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere”.
- D.G.R. Marche n. 1467 del 18.11.2020 “Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l’Asur Marche, l’ARIS Marche, integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019”;
- D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021 “Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro, “Residenza Anni Azzurri Valdaso” di Campofilone, “Centro Venerabile Marcucci” di Ascoli Piceno”.

Istruttoria e Motivazione

L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 è stata emanata una serie di misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica, tra le quali è previsto che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il DPCM del 08.03.2020 ha incluso, all’art. 1, la Provincia di Pesaro – Urbino tra le province destinate a misure urgenti di contenimento del contagio; successivamente, con il DPCM del 09.03.2020, queste misure sono state estese a tutto il territorio nazionale; infine, con il DPCM del 11.03.2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

In questa situazione di straordinaria necessità e urgenza, la Regione Marche, in accordo con i Direttori Generali degli Enti del SSR e con il supporto del GORES, ha provveduto ad una rimodulazione dell’assetto organizzativo dei servizi sanitari regionali, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, Semintensiva, Malattie infettive e/o di altri reparti internistici in logica di coorte, come approvato con DGR 272/2020.

Con DGR 320/2020, è stato nuovamente aggiornato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ampliando l'offerta di posti letto per pazienti COVID-19 positivi nell'ambito delle strutture pubbliche del SSR.

Con DGR n. 346 del 16.03.2020 si è preso atto delle disponibilità delle Case di Cure aderenti all'AIOP ad accogliere pazienti COVID-19 negativi, attualmente ricoverati nelle strutture pubbliche, che appartengono a specifiche categorie cliniche (post chirurgici stabilizzati, ricoverati in medicina interna o in lungodegenza, etc.).

Con DGR n. 522 del 05.05.2020 è stata revocata la DGR n. 346 del 16.03.2020 ed è stato stipulato un nuovo accordo integrativo della DGR n. 978 del 05.08.2019 relativamente alle strutture private accreditate aderenti AIOP.

Stante la situazione evolutiva di pandemia da Coronavirus, si è reso inoltre necessario chiedere al privato accreditato regionale la disponibilità ad accogliere pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica in modo da poter ridurre il sovraffollamento delle strutture pubbliche.

Con DGRM. n. 387 del 27.3.2020 è stato adottato "l'Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa dell'emergenza COVID-19 - Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020".

L'Accordo temporaneo per accogliere pazienti COVID-19 positivi ha previsto, presso la struttura santo Stefano Villa Fastiggi:

- n. 50 p.l. residenziali, di cui n. 30 già accreditati e n. 20 pl già autorizzati e in fase di accreditamento da dedicare a pazienti COVID positivi stabilizzati, in respiro spontaneo da almeno 72 ore, EGA in area ambiente >75 mmHg (PO2), PH compreso tra 7,36 e 7,45 e PCO2<45 mmHg, con standard e tariffa assimilabile a cod. RD 1.2 (riabilitazione estensiva extra-ospedaliera) pari a 167,06 euro/die (DGR 1668/2019);
- 30 p.l., residenziali già autorizzati e in fase di accreditamento per pazienti COVID positivi, dimissibili dagli ospedali regionali o provenienti da strutture residenziali, fino alla negativizzazione del market molecolare, con regime di ricovero residenziale e tariffa assimilabile al livello R2.2 (123,00 euro/die DGR 1331/2014).

Come previsto dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, con L. n. 27 del 24.04.2020, all'art. 3, comma 2, le Regioni "*in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo*".

La stessa DGRM n. 387/2020 stabilisce che "*le misure adottate con il presente atto sono di natura emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea, fino alla risoluzione delle criticità*".

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 417 del 16/04/2020 in attuazione della DGRM n. 387 del 27/03/2020 è stato adottato l'accordo temporaneo tra Asur Marche – AV1, in persona del Direttore di Area Vasta, Dott. Romeo Magnoni, e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi –

Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l., in persona del Legale Rappresentante, Dott. Enrico Brizioli, per prestazioni di ricovero di pazienti Covid – 19 positivi, in fase post-critica stabilizzata;

Con DGR n. 704 del 15.06.2020, la Regione Marche, nella consapevolezza dell'importanza dello strumento riabilitativo quale fondamentale risorsa per attuare pienamente il diritto alla salute dei pazienti covid-19, ha adottato un accordo con l'Aris Marche, in coerenza con la DGR n. 387 del 27/03/2020, relativamente alle strutture denominate "Santo Stefano – Villa Fastiggi" di Pesaro e "Residenza Valdaso" di Campofilone, contenuto nell'allegato "A" della deliberazione, per garantire ai pazienti Covid-19, anche se non più positivi, una tempestiva ripresa della propria autonomia personale attraverso uno specifico percorso di riabilitazione multidisciplinare (motorio, respiratorio, neurologico), e di migliorarne la qualità della vita, anche in previsione del rientro al domicilio.

A tal fine, in presenza di una progressiva diminuzione di posti letto occupati da pazienti Covid-19 in fase attiva, le parti hanno concordato che le sopra citate strutture sanitarie potranno fornire ai pazienti le prestazioni riabilitative extraospedaliere per le quali risultano autorizzate ed accreditate e che sono state individuate, da un punto di vista medico ed in relazione ad ogni singolo caso, più appropriate, garantendo nuclei assistenziali autonomi e compartimentati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria da Coronavirus.

Con l'accordo adottato con la DGR 704/2020 le parti hanno inoltre stabilito che:

- i suddetti nuclei assistenziali, identificati con la DGR n. 387/2020, qualora non occupati da pazienti Covid-19 positivi o in fase post-Covid 19, potranno essere progressivamente impegnati anche per rispondere alla domanda di ricovero del territorio, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria e sempre con riferimento alle prestazioni e nei limiti dei posti letto per le quali le predette strutture risultano autorizzate ed accreditate, fermo restando il prioritario utilizzo delle stesse per soggetti Covid-19 positivi qualora dovessero emergere nuove esigenze assistenziali sulla base di un mutamento sfavorevole del quadro epidemiologico;
- in considerazione del fatto che diversi cittadini della Regione Marche, con particolare riferimento a quei pazienti che si trovano in stato di minima coscienza (SMC) o in stato vegetativo (SV) e che, comunque, necessitano di riabilitazione intensiva, sono ricoverati presso strutture extraregionali, sia ospedaliere che residenziali, e considerata l'importanza che la Regione Marche ha attribuito ai progetti per il recupero della mobilità passiva, nonché l'opportunità e l'urgenza di evitare che i cittadini regionali si spostino verso altre regioni, si è stabilito che, in deroga alla DGR n. 1105/2017 e nelle more dell'approvazione dei manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'area extraospedaliere, la struttura Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro inizi a svolgere, gradualmente e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, le attività collegate a prestazioni per SMC e SV e riabilitazione, con l'obiettivo di fornire a tali pazienti un'assistenza direttamente sul territorio

marchigiano e, nel contempo, il recupero di rilevanti costi per “mobilità extraregionale” a carico del SSR.

- la copertura finanziaria di tutte le suddette prestazioni avverrà, per l’anno 2020, senza oneri aggiuntivi per il Sistema Sanitario Regionale e sarà ricompresa e computata all’interno delle risorse economiche già assegnate, anche attraverso lo strumento delle “compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate” di cui al paragrafo 5 della DGR n. 978/2019, della DGR n. 1668/2019 e di cui al paragrafo n. 6 della DGR n. 1516/2019 nell’ambito dei diversi setting assistenziali offerti dalle strutture che fanno riferimento al medesimo gruppo KOS (S.Stefano, Anni Azzurri, Abitare il Tempo, Sanatrix Gestioni s.r.l.) e che sono assegnatarie di un “budget” all’interno delle citate delibere nonché dalle altre strutture, sempre appartenenti alle medesime società che hanno stipulato per l’anno 2020 singole convenzioni con l’ASUR Marche. A partire dall’anno 2021 tali prestazioni, in considerazione di tutti gli aspetti di opportunità e di urgenza sopra esplicitati, saranno finanziate con le risorse derivanti dal recupero della mobilità passiva (RMP).

Coerentemente alle sopraccitate indicazioni, e in applicazione della D.G.R. n. 704/2020 integrativa della D.G.R. n. 1668 del 30/12/2019 e della D.G.R. n. 387 del 27/03/2020, con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 836 del 27/07/2020, è stato adottato l’Accordo contrattuale temporaneo, con validità dal 16/07/2020 al 31/12/2020, tra Asur Marche Area Vasta 1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva, secondo le seguenti tipologie:

- 1- n. di 30 posti letto codice tipologia RD1.4 / PRF4 - Unità Riabilitative-sub-intensive a valenza riabilitativa per gravi cerebrolesioni acquisite (URI_UGCA), di cui:
 - 10 p.l. per URI-UGCA
 - 20 p.l. per Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR;
- 2- N. 50 p.l. codice tipologia RD1.1 / PRF1 – Riabilitazione extra-ospedaliera intensiva.

Con lo stesso accordo sottoscritto in data 16/07/2020, le parti hanno concordato che la struttura erogherà un servizio sperimentale gratuito, per tutta la durata dell’accordo, di consulto integrato, anche in remoto e/o telefonico H24, per l’assistenza di persone in stato vegetativo, non consapevoli e non autosufficienti o comunque con malattie neuro-degenerative presso il proprio domicilio e/o a supporto dei care givers.

Con nota prot. n. 71022 del 18/08/2021, il Direttore del Distretto di Pesaro ha evidenziato quanto segue:” *L’attivazione della struttura in regime di convenzione ha favorito il rientro dei cittadini da strutture Fuori Regione e comportato una riduzione della mobilità passiva ed alcuni in strutture classificate come extra-ospedaliere, con sicuramente un beneficio per i familiari e quindi per il cittadino stesso che un completamento dell’offerta regionale per gli SMC e SV. L’ulteriore offerta dei pl di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva oltre ad aver ridotto la mobilità passiva verso altre regioni limitrofe, ha reso più efficiente l’attività di ricovero ospedaliero sia di Asur che dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.*

Si fa presente inoltre che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 con D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16.09.2021, n. 126.

Lo stesso Direttore del Distretto, nella nota citata ha evidenziato che a causa del protrarsi della grave situazione epidemiologica e dello stato di emergenza, *“le strutture di riabilitazione a gestione diretta pubblica sia ospedaliera che extra-ospedaliera sono state fortemente ridimensionate..... Infine, la struttura di Galantara, come da piano pandemico di AV1, è struttura di prima riconversione per pazienti Covid – 19 positivi, anche per la riabilitazione, che ha comportato e comporterà, se necessario, ulteriore riduzione di pl riabilitativi”*. e pertanto, al fine di garantire le dimissioni protette, la continuità assistenziale e le prestazioni di riabilitazione intensive, ha confermato la necessità di convenzionamento con la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi – Kos Care anche per l’anno 2021.

Con Deliberazione n. 1596 del 22.12.2021, la Giunta Regionale ha preso atto del fatto che la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi del gruppo Kos Care s.r.l. non è, ad oggi, dotata di un accordo contrattuale con relativa assegnazione di budget da parte dell’ASUR e che il Terzo Report 2021 delle Aree Vaste dell’Asur in previsione di chiusura 2021 evidenzia il costo presunto di € 5.523.785,00 per le prestazioni erogate nel 2021 in base ai vari accordi raggiunti dalla Giunta Regionale precedentemente menzionati.

Nella DGR n. 1596 del 22.12.2021, si legge che l’ASUR ha attestato che il costo sopra menzionato, nonché i costi relativi ad altre due strutture menzionate nella medesima deliberazione, sono parzialmente coperti da economie rilevate nel Terzo Report 2021 dalle Aree Vaste dell’Asur Marche stessa rispetto ai tetti riferiti al gruppo KOS Care S.r.l. nell’accordo ARIS in base alla DGR n. 1668/2019.

Con DGR n. 1568 del 13.12.2021 sono state dettate le disposizioni all’ASUR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2021, nell’ambito del quale si propone che la spesa massima complessiva 2021 per le tre strutture private sia pari ad € 12.596.533,00 al lordo delle economie, quantificate in € 4.049.941,80.

In considerazione di quanto sopra esposto e sulla base delle suddette disposizioni regionali, si propone, per l’eventuale approvazione, uno schema di accordo contrattuale temporaneo per il periodo 01/01/2021-31/12/2021, che definisca e regolamenti i rapporti con la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro secondo le previsioni contenute nella DGR n. 704 del 15/06/2020, per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva, secondo le seguenti tipologie, in analogia a quanto effettuato per l’anno 2020 ed oggetto della citata determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 836 del 27/07/2020:

- 1) n. di 30 posti letto codice tipologia RD1.4 / PRF4 - Unità Riabilitative-sub-intensive a valenza riabilitativa per gravi cerebrolesioni acquisite (URI_UGCA), di cui:
 - 10 p.l. per URI-UGCA ,
 - 20 p.l. per Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR;
- 2) N. 50 p.l. codice tipologia RD1.1 / PRF1 – Riabilitazione extra-ospedaliera intensiva,

prevedendo il limite di spesa di cui alla DGR n. 1596 del 22.12.2021 pari a € 5.523.795,00.

Qualora il fatturato presentato da “Santo Stefano Villa Fastiggi” del gruppo Kos Care s.r.l. dovesse superare per valore economico il limite di spesa di cui alla DGR n. 1596 del 22.12.2021, la corrispondente attività eventualmente erogata dalla struttura privata non potrà essere in alcun modo remunerata dall’Asur Marche né dall’Asur Area Vasta n. 1, e non ne potrà essere in alcun modo preteso, vantato o richiesto il pagamento a nessun titolo da “Santo Stefano Villa Fastiggi” del gruppo Kos Care, né da Kos Care S.r.l.

La struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 1 – Distretto di Pesaro con la sede in Piazza Tarquinio Provini n. 1-2, la stessa è in possesso di accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 21/2016 per:

- n. **30 posti letto** (codice tipologia PRF4/RD1.4 - codice ORPS 604810) per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, ottenuto con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 40 del 4/03/2020
- n. **50 posti letto** (Codice tipologia PRF1/RD1.1 - COD. ORPS 604855) per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ottenuto con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 76 del 18/07/2020;

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone l’adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021 con cui sono stati definiti i tetti di spesa per l’anno 2021 per le strutture sanitarie extra-ospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro, “Residenza Anni Azzurri Valdaso” di Campofilone, “Centro Venerabile Marcucci” di Ascoli Piceno”;
3. di approvare lo schema di Accordo contrattuale temporaneo tra Asur Marche Area Vasta 1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021;
4. di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 1 alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui al punto 3);
5. di definire il tetto economico insuperabile di spesa, per l’anno 2021, per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere pari a € 5.523.795,00, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1596 del 22/12/2021;
6. di stabilire che, qualora il fatturato presentato dalla struttura privata dovesse superare quanto previsto dalla DGR n. 1596 del 22.12.2021, al lordo delle compensazioni richiamate dallo stesso provvedimento regionale, la corrispondente attività eventualmente erogata dalla struttura privata

- non potrà essere in alcun modo remunerata dall'Asur Marche né dall'Asur Area Vasta n. 1 e non ne potrà essere in alcun modo preteso, vantato o richiesto il pagamento a nessun titolo da "Santo Stefano Villa Fastiggi" della Kos Care s.r.l., né da Kos Care S.r.l.;
7. di dare atto che la spesa sarà imputata al conto economico 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 del bilancio d'esercizio 2021 e che la stessa trova copertura nell'ambito del budget complessivo assegnato all'Asur Marche –Area Vasta n. 1 in esecuzione della Determina del DG ASUR n. 665 del 23.12.2021 sia mediante lo strumento delle "compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate" con DGR n. 1668 del 30.12.2019 all'AV1, sia tramite il finanziamento disposto con la stessa Deliberazione n. 1596 del 22.12.2021 della Giunta Regionale;
 8. di stabilire che il Direttore del Distretto di Pesaro è responsabile dell'esecuzione dell'accordo contrattuale per la parte tecnico sanitaria e per l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni;
 9. dare atto infine che lo schema di accordo allegato sarà integrato, modificato o se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur in merito;
 10. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche - Servizio Sanità;
 11. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza,
 - a. al Direttore di Area Vasta n. 1;
 - b. ai Direttori dei Distretti Sanitari dell'AV1;
 - c. al Dirigente della U.O.C. Gestione Amministrativa Pers. Conv. e Strutture Accreditate dell'AV1;
 12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96;
 13. di dare atto che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituito dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Per la competenza Tecnico-Sanitaria
Il Direttore del Distretto di Pesaro

(D^{ssa} Elisabetta Esposto)


Il Dirigente f.f. U.O.C. Gestione Amm/va Pers.
Conv. e Strutture Accreditate
(Dott.ssa  Maria Lisi)

U.O.C. Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina trova copertura nell'ambito del budget complessivo assegnato all'Asur Marche –Area Vasta n. 1 in esecuzione della Determina del DG ASUR n. 665 del 23.12.2021, sia mediante lo strumento delle "compensazioni e riequilibrio delle risorse

assegnate” con DGR n. 1668 del 30.12.2019 all’AV1, sia tramite il finanziamento disposto con la stessa Deliberazione n. 1596 del 22.12.2021 della Giunta Regionale

La spesa sarà registrata come segue:

Competenza	Conto Contabilità Generale	Descrizione conto	Importo	Riferimento sub autorizzazione
2021	0505100109	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	€ 5.523.795,005	Aut. AV1TERR/2021 33 sub 1

Il Dirigente f.f. U.O.C. Gestione Amm/va Pers. Conv. e Strutture Accreditate

Dott.ssa Anna Maria Lisi

U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal dirigente f.f. dell’U.O.C GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTT. ACCREDITATE e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nell’ambito del budget complessivo assegnato all’Asur Marche –Area Vasta n. 1 con Determina del DG ASUR n. 665 del 23.12.2021, sia mediante lo strumento delle “*compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate*” con DGR n. 1668 del 30.12.2019 all’AV1, sia tramite il finanziamento disposto con la stessa Deliberazione n. 1596 del 22.12.2021 della Giunta Regionale

Il Dirigente U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e all’esercizio di competenza.

Il Dirigente f.f. U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI -

Allegato A - Accordo con la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro anno 2021

**ACCORDO CONTRATTUALE TEMPORANEO TRA ASUR MARCHE
AREA VASTA N. 1 DI FANO E SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI DI
PESARO**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 1 DI FANO, in persona del Dr. Romeo Magnoni, Direttore dell'Area Vasta n. 1, per la carica domiciliato presso la sede dell'Area Vasta n. 1 in Fano, via Ceccarini, 38, allo scopo delegato dal Direttore Generale ASUR con Determina del Direttore Generale Asur n. del

E

SANTO STEFANO VILLA FASTIGGI DI PESARO, della KOS CARE S.R.L. (di seguito anche “struttura privata”) con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Enrico Brizioli

PREMESSO CHE

- a. l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- b. con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni con L. 05.03.2020, n. 13, sono state emanate una serie di misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica, tra le quali è previsto che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- c. il DPCM del 8.3.2020 include, all'art. 1, la Provincia di Pesaro – Urbino tra le province destinate a misure urgenti di contenimento del contagio. Successivamente, con il DPCM del 9.3.2020, queste misure sono state estese a tutto il territorio nazionale. Infine, con il DPCM del 11.3.2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- d. in questa situazione di straordinaria necessità e urgenza la Regione Marche, in accordo con i Direttori Generali degli Enti SSR e con il supporto del GORES, ha provveduto ad una rimodulazione dell'assetto organizzativo dei servizi sanitari regionali, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, Semintensiva, Malattie infettive e/o di altri reparti internistici in logica di coorte, come approvato con DGR 272/2020;
- e. con DGR 320/2020, è stato nuovamente aggiornato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ampliando l'offerta di posti letto per pazienti COVID-19 positivi nell'ambito delle strutture pubbliche del SSR;

- f. con DGR n. 346/2020 si è preso atto delle disponibilità delle Case di Cure aderenti all'AIOP ad accogliere pazienti COVID-19 negativi, attualmente ricoverati nelle strutture pubbliche, che appartengono a specifiche categorie cliniche (post chirurgici stabilizzati, ricoverati in medicina interna o in lungodegenza, etc.);
- g. con DGR n. 522 del 05.05.2020 è stata revocata la DGR n. 346 del 16.03.2020 ed è stato stipulato un nuovo accordo integrativo della DGR n. 978 del 05.08.2019 relativamente alle strutture private accreditate aderenti AIOP;
- h. stante la situazione evolutiva di pandemia da Coronavirus, si è reso inoltre necessario chiedere al privato accreditato regionale la disponibilità ad accogliere pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica in modo da poter ridurre il sovraffollamento delle strutture pubbliche;
- i. con DGRM. n. 387 del 27.3.2020 è stato adottato "l'Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa dell'emergenza COVID-19 - Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020";
- j. l'Accordo temporaneo per accogliere pazienti COVID-19 positivi ha previsto, presso la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi:
- n. 50 p.l. residenziali, di cui n. 30 già accreditati e n. 20 pl già autorizzati e in fase di accreditamento da dedicare a pazienti COVID positivi stabilizzati, in respiro spontaneo da almeno 72 ore, EGA in area ambiente >75 mmHg (PO2), PH compreso tra 7,36 e 7,45 e PCO2<45 mmHg, con standard e tariffa assimilabile a cod. RD 1.2 (riabilitazione estensiva extra-ospedaliera) pari a 167,06 euro/die (DGR 1668/2019);
 - 30 p.l., residenziali già autorizzati e in fase di accreditamento per pazienti COVID positivi, dimissibili dagli ospedali regionali o provenienti da strutture residenziali, fino alla negativizzazione del market molecolare, con regime di ricovero residenziale e tariffa assimilabile al livello R2.2 (123,00 euro/die DGR 1331/2014);
- k. come previsto dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, con L. n. 27 del 24.04.2020, all'art. 3, comma 2, le Regioni "*in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo*";
- l. la stessa DGRM n. 387/2020 stabilisce che "*le misure adottate con il presente atto sono di natura emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea, fino alla risoluzione delle criticità*";

- m. con D.G.R.M. n. 360 del 18.03.2020 al punto 3, vengono destinati all'Asur € 2.000.000,00 a copertura dei costi derivanti dagli accordi stipulati in attuazione D.G.R.M. n. 387 del 27.03.2020;
- n. con atto del 14.04.2020 è stato sottoscritto un accordo tra l'Area Vasta n. 1 di Fano, in persona del Direttore di Area Vasta, Dr. Romeo Magnoni, e la Santo Stefano "Villa Fastiggi" della KOS CARE s.r.l., in persona del Legale Rappresentante, Dott. Enrico Brizioli, per accogliere pazienti COVID-19 positivi, in fase post-critica stabilizzata;
- o. con DGR n. 704 del 15.06.2020, la Regione Marche ha adottato l'accordo tra la Regione Marche, l'Asur Marche e l'Aras Marche, relativamente alle strutture denominate "*Santo Stefano – Villa Fastiggi*" di Pesaro e "*Residenza Valdaso*" di Campofilone, contenuto nell'allegato "A" della deliberazione, con il quale si è inteso garantire al paziente Covid-19, anche se non più positivo, una tempestiva ripresa della propria autonomia personale attraverso uno specifico percorso di riabilitazione multidisciplinare (motorio, respiratorio, neurologico), al fine di migliorarne la qualità della vita, anche in previsione del rientro al domicilio;
- p. con la DGR n. 704/2020 si è stabilito che in presenza di una progressiva diminuzione di posti letto occupati da pazienti Covid-19 in fase attiva, le strutture sanitarie potranno fornire ai pazienti le prestazioni riabilitative extraospedaliere per le quali risultano autorizzate ed accreditate e che sono state individuate, da un punto di vista medico ed in relazione ad ogni singolo caso, più appropriate, garantendo nuclei assistenziali autonomi e compartimentati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria da Coronavirus;
- q. i suddetti nuclei assistenziali, inoltre, qualora non occupati da pazienti Covid-19 positivi o in fase post-Covid 19, potranno essere progressivamente impegnati anche per rispondere alla domanda di ricovero del territorio, sempre con riferimento alle prestazioni e nei limiti dei posti letto per le quali le predette strutture risultano autorizzate ed accreditate, fermo restando il prioritario utilizzo delle stesse per soggetti Covid-19 positivi qualora dovessero emergere nuove esigenze assistenziali sulla base di un mutamento sfavorevole del quadro epidemiologico;
- r. inoltre, partendo dalla constatazione secondo cui diversi cittadini regionali sono ricoverati presso strutture extraregionali, sia ospedaliere che residenziali, con particolare riferimento a pazienti che si trovano in stato di minima coscienza (SMC) o in stato vegetativo (SV) e che necessitano di riabilitazione intensiva, la Regione Marche, con la citata DGR n. 704/2020, ha ritenuto opportuno ed urgente evitare che i cittadini regionali si spostino verso altre Regioni ed ha stabilito, in deroga alla DGR n. 1105/2017 e nelle more dell'approvazione dei manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'area extraospedaliere, che la struttura Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro inizi a svolgere, gradualmente e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da

Coronavirus, le attività collegate a prestazioni per SMC e SV e riabilitazione, con l'ulteriore vantaggio del recupero di rilevanti costi per "mobilità extraregionale" a carico del SSR;

- s. in esecuzione alle indicazioni regionali sopra indicate, con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 836 del 27/07/2020 è stato adottato l'Accordo temporaneo con validità dal 16/07/2020, tra Asur Marche Area Vasta 1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro per prestazioni di riabilitazione extra'ospedaliera intensiva, secondo le seguenti tipologie:
1. n. di 30 posti letto codice tipologia RD1.4 / PRF4 - Unità Riabilitative-sub-intensive a valenza riabilitativa per gravi cerebro lesioni acquisite (URI_UGCA), di cui:
 - 10 p.l. per URI-UGCA
 - 20 p.l. per Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR;
 2. N. 50 p.l. codice tipologia RD1.1 / PRF1 – Riabilitazione extra-ospedaliera intensiva.

Con lo stesso accordo le parti hanno concordato che la struttura erogherà un servizio sperimentale gratuito, per tutta la durata dell'accordo, di consulto integrato, anche in remoto e/o telefonico H24, per l'assistenza di persone in stato vegetativo, non consapevoli e non autosufficienti o comunque con malattie neuro-degenerative presso il proprio domicilio e/o a supporto dei care givers.

- t. con D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021, la Giunta Regionale ha preso atto del fatto che la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi della Kos Care s.r.l. non è, ad oggi, dotata di un accordo contrattuale per l'anno 2021 con relativa assegnazione di budget da parte dell'Asur e che il Terzo Report 2021 delle Aree Vaste dell'Asur in previsione di chiusura evidenzia il costo presunto di € 5.523.795,00, il quale viene conseguentemente fissato quale tetto di spesa per le prestazioni erogate nel 2021 in base agli accordi raggiunti dalla Giunta Regionale e approvati con D.G.R.M. n. 704 del 15/06/2020;
- u. la struttura Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 – Distretto di Pesaro con la sede in Piazza Tarquinio Provini n. 1-2;
- v. la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria con provvedimento del comune di Pesaro n. 3 del 3/02/2020 ed è accreditata, ai sensi della L.R. n. 21/2016, con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 40 del 4/03/2020 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. **30 posti letto** (codice tipologia PRF4/RD1.4 - codice ORPS 604810);
- w. con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 76 del 18/07/2020 la struttura sanitaria Santo Stefano – Villa Fastiggi sita in piazza Tarquinio Provini 2 – Pesaro, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche,

psichiche e sensoriali con una dotazione di n. **50 posti letto** (Codice tipologia PRF1/RD1.1 - COD. ORPS 604855);

- x. le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extraospedaliere di cui all'art. 26 legge 833/78 per conto del SSN;
- y. per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale le sopra indicate attività e la tenuta in esercizio delle strutture in cui essa viene erogata;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente accordo.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo

La "Santo Stefano - Villa Fastiggi", attraverso la propria struttura, si rende disponibile ad accogliere, nei limiti della dotazione di posti letto posseduti in base alle autorizzazioni ed agli accreditamenti di cui è destinataria, pazienti rientranti nelle seguenti categorie:

- in presenza di una progressiva diminuzione di posti letto occupati da pazienti Covid-19 in fase attiva, pazienti ricoverati presso la struttura privata, destinatari di prestazioni riabilitative extraospedaliere per le quali la stessa struttura risulti autorizzata ed accreditata e che siano state individuate, da un punto di vista medico ed in relazione ad ogni singolo caso, più appropriate, garantendo nuclei assistenziali autonomi e compartimentati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria da Coronavirus;
- pazienti rientranti nella domanda di ricovero del territorio regionale tramite i suddetti nuclei assistenziali, identificati con la DGR n. 387/2020, qualora non occupati da pazienti Covid-19 positivi o in fase post-Covid 19, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria e sempre con riferimento alle prestazioni e nei limiti dei posti letto per le quali le predette strutture risultano autorizzate ed accreditate (RD1.4 e/o RD1.1), fermo restando il prioritario utilizzo delle stesse per soggetti Covid-19 positivi qualora dovessero emergere nuove esigenze assistenziali sulla base di un mutamento sfavorevole del quadro epidemiologico;

- pazienti Covid 19 positivi, sempre con riferimento alle prestazioni e nei limiti dei posti letto per le quali la predetta struttura risulti autorizzata ed accreditata, e nel rispetto del precedente accordo convenzionale stipulato il 14.04.2020, quale prioritario utilizzo della stessa qualora dovessero emergere nuove esigenze assistenziali sulla base di un mutamento sfavorevole del quadro epidemiologico;
- pazienti regionali che si trovano in stato di minima coscienza (SMC) o in stato vegetativo (SV) e che necessitano di riabilitazione intensiva, già ricoverati presso strutture extraregionali, sia ospedaliere che residenziali, in deroga alla DGR n. 1105/2017 e nelle more dell'approvazione dei manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'area extraospedaliera;
- attività sperimentale gratuita, per tutta la durata dell'accordo, di consulto integrato, anche in remoto e/o telefonico H24, per l'assistenza di persone in stato vegetativo, non consapevoli e non autosufficienti o comunque con malattie neuro – degenerative presso il proprio domicilio e/o a supporto dei care givers.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere erogate nel rispetto delle disposizioni dettate sia a livello nazionale, sia a livello regionale al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa.

ART. 3

Modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 2, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, dalla D.G.R.M. n.125 del 25.1.99, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12.10.2004, n. 1593 del 12.12.2005, n. 1524 del 28/12/2006, n. 709 del 09/06/2014, n. 789 del 30/06/2014, nonché al D. Lgs. n. 502/92 cui viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai Moduli di degenza è disposto:

- per trasferimento diretto da un reparto ospedaliero di una struttura pubblica o privata convenzionata, relativamente alle tipologie e RD1.4/PRF4, con contestuale comunicazione all'UVI di residenza;
- tramite UVI del Distretto di residenza, per trasferimento da struttura pubblica o privata convenzionata, oppure dal domicilio del paziente, relativamente alla tipologia RD1.1/PRF1.

ART. 4

Standards di qualità richiesto

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dai protocolli/procedure di Area Vasta in ottemperanza alla vigente normativa nazionale/regionale raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

ART. 5

Standard del personale

Gli standards di personale da intendersi come requisito minimo sono quelli previsti vigenti e assimilabili alle tipologie di prestazioni di ricovero sopra indicate. La struttura, con la sottoscrizione del presente accordo autocertifica sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla normativa di riferimento attualmente vigente.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti letto, a dimostrazione degli standards fissati.

ART. 6

Documentazione da produrre e controlli sull'appropriatezza

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1489 del 25.11.2019, nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

'Area Vasta n. 1 di Fano si riserva comunque di effettuare presso la Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa, nonché l'appropriatezza delle cure erogate.

Anche allo scopo di cui al presente articolo, si concorda tra le parti che la Santo Stefano – Villa Fastiggi della Kos Care S.r.l. dovrà trasmettere con cadenza mensile alla Direzione di Distretto di Pesaro dell'Area Vasta n. 1 i report delle presenze e delle attività, con indicazione degli ospiti e dei rispettivi livelli assistenziali garantiti.

ART. 7

Remunerazione delle prestazioni, tariffe e limiti di spesa.

L'Asur Area Vasta n. 1 di Fano riconoscerà alla struttura Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro per le prestazioni di seguito specificate le tariffe a fianco indicate, sulla base della normativa vigente:

- 1- prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 30 posti letto (codice tipologia RD1.4 / PRF4 Unità speciali residenziali ORPS 604810) di cui:
 - 10 p.l. per URI + UGCA a € 470,00
 - 20 p.l. per Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR a € 292,94 paziente/die;
- 2- prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 50 posti letto (codice tipologia RD1.1 / PRF1 in regime residenziale (COD. ORPS 604855): € 271,39 paziente/die.

Le parti concordano che per l'attività sperimentale di consulto integrato, anche in remoto e/o telefonico H24, per l'assistenza di persone in stato vegetativo, non consapevoli e non autosufficienti o comunque con malattie neuro-degenerative presso il proprio domicilio e/o a supporto dei caregivers, non è previsto alcun compenso da parte dell'Asur e AV1.

Le parti concordano inoltre che i rimborsi di cui alla DGR n. 731 del 29.06.2007 non sono ricompresi nelle tariffe sopra indicate, ma che, in ogni caso, il pagamento degli stessi avviene nei limiti inderogabilmente imposti dai commi seguenti del presente articolo.

Le parti concordano anche sul fatto che le prestazioni indicate all'art. 2 del presente accordo, ad esclusione di quelle gratuite, verranno valorizzate secondo le tariffe attualmente vigenti, così come sopra riportate, come anche stabilito dall'accordo recepito con DGR n. 704 del 15/06/2020.

Rimane fermo comunque che qualora il fatturato presentato da Santo Stefano Villa Fastiggi della Kos Care s.r.l. dovesse superare per valore economico il limite di spesa di cui alla D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021, la corrispondente attività eventualmente erogata dalla struttura privata non potrà essere in alcun modo riconosciuta e remunerata dall'Asur Marche né dall'Asur AV1, e non ne potrà essere in alcun modo preteso, vantato o richiesto il pagamento a nessun titolo da Santo Stefano Villa Fastiggi della Kos Care s.r.l., né da Kos Care s.r.l..

ART. 8

Durata.

Il presente accordo ha validità temporanea per il periodo di efficacia dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Art. 9

Contabilizzazione.

La Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro si impegna ad inviare all'Area Vasta n. 1 di Fano contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

La Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalle indicazioni e normative di riferimento, necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del file relativo all'attività di ricovero mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal suddetto file, qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n. 1, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, da effettuarsi dall'AV1 entro il 30 aprile dell'anno successivo, comunque nei limiti invalicabili di cui all'art. 7.

ART. 10

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, è effettuato mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni.

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

ART. 11
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 12
Tutela della privacy

La Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati di cui è titolare l'Asur - Area Vasta n. 1 di Fano e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) n. 679/2016 e d.lgs D.L.gs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in via residuale e limitatamente agli articoli non abrogati.

La Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro si impegna ad accettare la nomina del responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'articolo 28 del General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) n. 679/2016 di cui all'allegato del presente accordo, garantendo la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Asur Area Vasta nel regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro assicura che non farà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'impresa di rete medesima.

L'Asur Marche e l'Area Vasta n. 1 di Fano, hanno facoltà di richiedere alla Santo Stefano – Villa Fastiggi di Pesaro e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 13
Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

L'Area Vasta n. 1 di Fano si riserva di effettuare nuove integrazioni e modifiche al presente accordo qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze o disposizioni nazionali e/o regionali.

Fano, li

Santo Stefano – Villa Fastiggi
Dott. Enrico Brizioli

Area Vasta n.1
Dr. Romeo Magnoni

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 1 - Efficacia delle premesse; ART. 2 - Prestazioni oggetto dell'accordo; ART. 3 - Modalità di accesso; ART. 4 - Standards di qualità richiesto; ART. 5 - Standard del personale; ART. 6 - Documentazione da produrre e controlli sull'appropriatezza; ART. 7 - Remunerazione delle prestazioni, tariffe e limiti di spesa; ART. 8 - Durata; Art. 9 - Contabilizzazione; ART. 10 - Flussi informativi; ART. 11 - Contenzioso; ART. 12 - Tutela della privacy; ART. 13 - Disposizioni transitorie e finali.

Santo Stefano – Villa Fastiggi
Dott. Enrico Brizioli

Area Vasta n.1
Dr. Romeo Magnoni

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA: ASUR MARCHE
con Sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX: 071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC: asur@emarche.it

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** - e

Santo Stefano Villa Fastiggi

con sede: Pesaro - Piazza Tarquinio Provini n. 1 - 2.
Tel. / FAX: 0721 437501
e-mail / PEC: koscare@pec.it
Sito web: <https://www.sstefano.it/>

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** -

L' ASUR MARCHE, in persona del Direttore Generale Pro tempore Dr.ssa Nadia Storti che delega alla sottoscrizione il Direttore Area Vasta 1 Dr. Romeo Magnoni

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra Asur Area Vasta n. 1 e Santo Stefano Villa Fastiggi, di seguito denominata ditta, per l'erogazione di prestazioni sanitarie di _____, in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Residenza S. Stefano Villa Fastiggi in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
 - Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
 - Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
 - Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
 - Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
 - Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
 - Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
-

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio di diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Luogo e data Pesaro _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Asur Marche – Area Vasta 1
Per delega del Direttore Generale
Dr. Romeo Magnoni

Residenza Santo Stefano Villa Fastiggi
Il Legale Rappresentante
Dr. Enrico Brizioli

